Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Sabato, 2 aprile — Numero 77

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea;
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Notificazione

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 17 del R. decreto 11 giugno 1908, numero 525;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1909, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio successivo;

Ritenuto che molte richieste di abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, edizione in volumi, sono pervenute dopo il 1° marzo corrente, termine stabilito nel detto decreto Ministeriale 24 dicembre 1909 per gli abbonamenti ai prezzi di lire dieci e di lire dodici rispettivamente;

Considerato che il ritardo nelle richieste apparisce derivato dall'essere pervenuta ai richiedenti notizia della prefissione di quel termine solo negli ultimi giorni del febbraio u. s., e che, d'altra parte, trattasi di una disposizione nuova introdotta questo anno nelle norme per gli abbonamenti suaccennati;

Decreta:

È prorogato al 30 aprile 1910 il termine utile per abbonarsi alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, edizione in volumi, ai prezzi di lire dieci e di lire dodici rispettivamente determinati per le pubbliche amministrazioni e loro impiegati e per i privati, col decreto Ministeriale 24 dicembre 1909.

Decorso il nuovo termine suindicato, il prezzo di abbonamento rimane stabilito in lire quindici per tutti indistintamente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nei decreti Ministeriali su riferiti del 19 marzo 1909 e 24 dicembre 1909.

Roma, 18 marzo 1910.

Il ministro
SCIALOJA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti del 31 marzo corrente anno, ha nominato Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno l'On. Prof. Luigi Luzzatti, Deputato al Parlamento; ed a Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari Esteri, l'On. Marchese Antonino Di San Giuliano, Senatore del Regno;

per la Grazia, Giustizia e i Culti, l'On. Avv. Cesare Fani, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Avv. Luigi Facta, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Avv. Francesco Tedesco, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'On. Tenente Generale Paolo Spingardi, Senatore del Regno;

per la Marina, il Contr'Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica;

per la Pubblica Istruzione, l'On. Prof. Luigi Credaro, Deputato al Parlamento;

per i Lavori Pubblici, l'On. Avv. Ettore Sacchi, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, l'Onorevole Dott. Giovanni Raineri, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, l'On. Augusto Ciuffelli, Deputato al Parlamento.

Con decreti di pari data, **S. M. il Re**, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sotto Segretario di Stato:

per l'Interno, dall'On. Avv. Vincenzo Riccio, Deputato al Parlamento:

per gli Affari Esteri, dall'On. Principe Pietro Di Scalea (Lanza), Deputato al Parlamento;

per la Grazia, Giustizia e i Culti, dall'On. Avv. Carlo Fabri, Deputato al Parlamento:

per le Finanze, dall'On. Avv. Enrico Carboni-Boj, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, dall'On. Dott. Edoardo Ottavi, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, dal Tenente Generale Giuseppe Prudente;

per la Marina, dall' On. Prof. Pietro Chimienti, Deputato al Parlamento;

per la Pubblica Istruzione, dall'On. Marchese Alfonso Lucifero, Deputato al Parlamento:

per i Lavori Pubblici, dall'On. Avv. Giovanni Celesia di Vegliasco, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, dall'On. Prof. Alfredo Codacci-Pisanelli, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, dall'On. Barone Elio Morpurgo, Deputato al Parlamento.

Con successivi RR. decreti del 1° aprile corrente, sono stati nominati Sotto Segretari di Stato;

per l'interno, l'On. Avv. Teobaldo Calissano, Deputato al Parlamento;

per gli Affari Esteri, l'On. Principe Pietro Di Scalea (Lanza) Deputato al Parlamento:

per la Grazia, Giustizia e i Culti, l'On. Avvocato Alessandro Guarracino, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Ing. Natale Gallino, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Avv. Angelo Pavia, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, il Tenente Generale Giuseppe Prudente;

per la Pubblica Istruzione, l'On. Avv. Antonio Teso, Deputato al Parlamento;

per i Lavori Pubblici, l'On. Ing. Luigi De Seta, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, l'On. Avv. Vito Luciani, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, l'On. Avv. Antonio Vicini, Deputato al Parlamento.

Con R. decreto del giorno 2 detto mese, è stato nominato Sotto Segretario di Stato:

per la Marina l'On. Ing. Eugenio Bergamasco, Deputato al Parlamento.

S. M. il Re, con decreto in data odierna, su proposta di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si è compiaciuto nominare Senatore del Regno il Contr'Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica, Ministro della Marina.

LEGGI E DECRETI

Il numero **XC** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524:

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 22 gennaio corrente anno fra S. E. il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società tramvie vicentine », per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a trazione a vapore da Bassano, per Marostica, Vicenza, Noventa a Montagnana, con diramazione da Ponte di Barbarano a Barbarano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Sonnino — Rubini.

Visto, *Il guardasigilli:* Scialoja.

N. 6 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della tramvia a vapore da Bassano per Marostica-Vicenza-Noventa a Montagnana con diramazione da Ponte di Barbarano a Barbarano.

Fra S. E. l'avv. Giovanni Celesia di Vegliasco, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, giusta delega qui unita sotto il numero I,

ed il sig. avv. cav. uff. Aristide Emiliani del fu Virginio, nato a Faenza e domiciliato a Vicenza, consigliere delegato della Società tramvie vicentine (anonima con sede in Vicenza - capitale lire 2,375,000), autorizzato a stipulare la presente convenzione, come da estratto del verbale del Consiglio d'amministrazione della predetta Società, in data 17 gennaio 1910, qui allegato sotto il n. II.

si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue.

Capo I.

Concessione

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo accorda alla Società tramvie vicentine, che assume a

proprie spese, rischio e pericolo, la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a vapore da Bassano per Marostica, Vicenza, Noventa a Montagnana con diramazione da Ponte di Barbarano a Barbarano in base al progetto 2 dicembre 1908 e alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti nonchè a quelle che saranno emanate in seguito in tale materia.

Art. 2.

Costituzione della servitù stradale.

Sulle strade provinciali e comunali sulle quali devesi impiantare la tramvia è costituita la servitù di cui all'art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444, salvo a determinarne le condizioni per la conservazione del patrimonio stradale a norma dell'art. 4 della presente convenzione.

Art. 3.

Durata della concessione.

La concessione avrà durata fino al 31 dicembre 1961 ed alla sua scadenza le opere costituenti la tramvia e sue dipendenze diverranno di proprietà degli enti ai quali appartengono le strade su cui la tramvia è impiantata.

La linea tramviaria dovrà essere consegnata in buono stato di manutenzione e di conservazione in modo da poterne continuare il regolare esercizio, senza alcuna interruzione nè speciali provvedimenti.

Ove gli enti proprietari delle strade non intendano che sia continuato l'esercizio della tramvia debbono, a norma di legge, notificare alla Società concessionaria in tempo utile tale loro decisione.

Art. 4.

Rapporti fra gli enti proprietari delle strade ed il concessionario.

Per quanto concerne le sovvenzioni accordate dagli enti interessati la eventuale facoltà di riscatto e le condizioni relative alla conservazione del patrimonio stradale, la Società concessionaria si obbliga a regolare i relativi rapporti direttamente con gli enti proprietari delle strade.

I lavori d'impianto della linea sulle strade non potranno però essere iniziati finchè da dichiarazione inviata dagli enti stessi al Ministero dei lavori pubblici non risulti che tali rapporti siano stati effettivamente regolati per la parte relativa alla conservazione del patrimonio stradale. In mancanza di accordo le condizioni per la conservazione del patrimonio stradale saranno determinate dal Governo a nome di legge.

Art. 5.

Sovvenzione governativa.

Per la costruzione e l'esercizio della intera linea tramviaria lo Stato corrisponderà per anni 50 a decorrere dalla data di autorizzazione dell'apertura dell'intera linea all'esercizio completo per viaggiatori e per merci una sovvenzione annua chilometrica di lire millecinquecento sull'intera lunghezza della linea e diramazione constatata in contraddittorio dopo l'apertura all'esercizio e misurata in orizzontale:

1° per il tratto Vicenza-Bassano; dalla punta dell'ago dello scambio di diramazione della linea Vicenza-Valdagno, all'estremo del binario di corsa in stazione di Bassano;

2° per il tratto Vicenza-Montagnana; dalla punta dell'ago dello scambio di diramazione del tratto precedente per Bassano, dopo la fermata di Porta San Bortolo, all'estremo dei binari di servizio nella stazione ferroviaria di Montagnana fuori della sede delle ferrovie dello Stato;

3° per la diramazione Ponte di Barbarano-Barbarano; dalla punta dell'ago dello scambio di diramazione in stazione di Ponte di Barbarano all'estremo del binario di corsa a Barbarano.

Agli effetti di tale liquidazione sulla lunghezza totale della linea misurata come sopra in confronto di quella prevista in metri 34,302.65 pel tronco Vicenza-Bassano; in metri 45,147 per il tronco Vicenza-Montagnana ed in metri 3,620.50 per la diramazione Ponte di Barbarano-Barbarano, e complessivamente in metri 83,070.15 nel progetto che forma base della concessione, sarà tollerata una eccedenza non maggiore del 2 0[0.

Il pagamento della sovvenzione sarà fatto in annualità posticipate.

Art. 6.

Ripartizione della sovvenzione.

La parte di sovvenzione governativa riservata a garanzia dell'esercizio della tramvia è stabilita in due decimi della sovvenzione, cioè in lire trecento a chilometro, restando gli altri otto decimi, cioè lire milleduecento attribuiti alla costruzione per tutti gli effetti degli articoli 7 e 19 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della linea tramviaria suindicata, la Società concessionaria ha depositato a titolo di cauzione primordiale n. 13 titoli corrispondenti al capitale di L. 105,000 giusta dichiarazione provvisoria in data 20 gennaio 1910, n. 36, rilasciata dalla R. sezione di tesoreria provinciale di Vicenza (servizio della Cassa dei depositi e prestiti).

Entro due mesi dalla stipulazione della presente convenzione la Società dovrà completare la cauzione in L. 210,000 nel modo suindicato.

La cauzione suddetta verrà restituita proporzionalmente all'importo dei lavori e delle provviste eseguite, salvo una ultima rata non inferiore al quinto della cauzione medesima che verrà trattenuta sino a dopo il collaudo finale dell'opera, da effettuarsi dopo un anno dall'apertura della intera linea al pubblico esercizio.

Art. 8.

Partecipazione ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico, di cui all'art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444, abbia raggiunto la somma di L. 4324, avrà luogo sull'eccedenza la compartecipazione dello Stato nella misura del 20 0[0.

Sulla eccedenza medesima avrà pure luogo la compartecipazione degli enti interessati nella misura del 5 0[0 quando gli enti stessi non dichiarino di rinunciarvi.

La valutazione dell'ultra prodotto iniziale agli effetti della compartecipazione, è fatta esclusivamente dal Governo senza alcuna ingerenza degli enti interessati.

La quota di compartecipazione degli enti interessati è versata alla provincia di Vicenza, la quale provvede al riparto fra gli enti stessi nella misura che sarà stata stabilita fra loro d'accordo, ed in mancanza di questo in ragione dei rispettivi contributi senza alcuna responsabilità della Società concessionaria.

Art. 9.

Costituzione di fondi speciali.

Fin dall'apertura all'esercizio della linea, la Società concessionaria dovrà iniziare la costituzione:

a) di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico di armamento in misura di L. 70 per ogni chilometro di linea;

b) di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale mobile e d'esercizio costituito da una quota annua eguale al 2.50 0[0 del valore di acquisto di detto materiale.

In casi d'insufficienza di detti fondi la Società concessionaria rimarrà egualmente obbligata alla esecuzione di tutto quanto

occorrerà per mantenere la tramvia in normali condizioni d'esercizio.

Art. 10.

Decadenza dalla concessione.

La Società concessionaria oltre i casi previsti dalle leggi decade di pieno diritto dalla concessione nei casi di scioglimento o di fallimento.

Art. 11.

Revoca della concessione.

La concessione può essere in qualunque tempo revocata senza alcun indennizzo alla Società concessionaria:

1° quando la Società concessionaria entro un anno dal termine stabilito all'art. 16 della presente convenzione non abbia compiuto l'impianto e posto la linea in condizioni di essere aperta all'esercizio, salvo che il ritardo sia giustificato e dovuto a casi di forza maggiore da riconoscersi dall'Amministrazione governativa;

2° quando si verifichino gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio, debitamente constatate a carico della Società concessionaria, o ne sia compromessa la sicurezza;

3° quando la Società concessionaria venisse a mancare in qualsiasi modo agli obblighi assunti colla presente convenzione malgrado un ripetuto diffidamento e trascorsi 15 giorni dalla seconda diffida.

Art. 12.

Effetti della decadenza e della revoca della concessione.

Nei casi di decadenza considerati all'art. 10 ed in quelli di revoca della concessione previsti nel successivo art. 11, gli enti proprietari delle strade avranno gli stessi diritti di proprietà degli impianti fissi e di rilievo del materiale rotabile e di esercizio di cui agli articoli 3 e 13.

Quando i detti enti non intendano valersi di tale diritto, la Società concessionaria dovrà subito sospendere l'esercizio e nel termine di mesi sei dalla intimazione dovrà rimuovere tutto il materiale d'armamento ed i meccanismi fissi e rimettere le strade e relative dipendenze nel primitivo stato, altrimenti il materiale e i meccanismi stessi cadranno in piena proprietà degli enti proprietari delle strade senza obbligo di compenso o di indennità alcuna verso la Società concessionaria, la quale anzi dovrà rimborsare gli enti stessi delle maggiori spese che avessero incontrate per il ripristino delle strade occupate con gli impianti tramviari.

Art. 13.

Diritto d'acquisto al termine della concessione.

Allo spirare della concessione e con preavviso di sei mesi gli enti proprietari delle strade avranno il diritto di rilevare, in tutto o in parte il materiale rotabile e quello mobile di esercizio a prezzo di perizia, sulla base del valore effettivo al momento della cessazione, esclusa ogni considerazione di valore industriale rispetto all'esercizio.

Il prezzo sarà determinato da tre arbitri da nominarsi uno dagli enti proprietari della strada, uno dalla Società concessionaria e il terzo d'accordo od in mancanza dal presidente del tribunale di Vicenza.

Le operazioni di stima verranno fatte entro un mese, che avrà principio 15 giorni prima dello spirare della concessione.

Rinunciando gli enti suddetti al rilievo, incomberà alla Società concessionaria l'onere di sgombrare la linea tranviaria e le sue dipendenze dal materiale rotabile e da quello mobile d'esercizio nel giorno successivo alla scadenza della concessione.

Art. 14.

Tasse di sorveglianza.

Dalla data del decreto Reale di approvazione della presente convenzione la Società concessionaria pagherà al pubblico tesoro la somma annua di L. 3100 per tutta la durata della costruzione della linea anche se fossero accordate proroghe per l'ultimazione dei lavori, e quella annua di L. 25 a km. durante l'esercizio in corrispettivo delle spese di sorveglianza governativa.

CAPO II.

Costruzione

Art. 15.

Progetto esecutivo.

Il progetto di massima presentato dalle Società tramvie vicentine con la data del 2 dicembre 1908 si considera come progetto esecutivo, sotto l'osservanza delle prescrizioni suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 1356 del 13 ottobre 1909.

Art. 16.

Incominciamento ed ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere intrapresi entro tre mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto Reale di approvazione della presente convenzione e dovranno essere compiuti entro il termine di due anni dalla data medesima, in guisa che la tramvia possa entro tale termine essere pronta per la regolare apertura all'esercizio pubblico per viaggiatori e merci.

Art. 17.

Andamento planimetrico ed altimetrico.

La linea, a scartamento normale, si svolgerà secondo il tracciato risultante dal progetto sulle strade provinciali Marosticana e Gasparana, per il tratto Bassano-Vicenza, e sulla provinciale della riviera per il tratto Vicenza-Montagnana, oltre i tratti sulle strade comunali o che saranno disposti in sede propria.

Nell'esecuzione della linea saranno adottate curve di raggio non inferiore a m. 50, con interposizione di un rettilineo di almeno m. 30 fra curve di flesso contrario, salvo le eccezioni consentite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le pendenze non potranno superare il 28.71 0[00 nel tratto Bassano-Vicenza, il 32.43 0[00 nel tratto Vicenza-Montagnana ed il 16.53 0[00 nella diramazione per Barbarano.

Art. 18.

Zona libera per il carreggio.
Distanza del binario dagli ostacoli fissi.

Il binario, collocato a raso delle strade, dovrà lasciare libera, per il carreggio ordinario, una larghezza non inferiore a m. 4 dalla rotaia interna, provvedendo in caso diverso agli opportuni allargamenti.

La zona occupata dalla tramvia dovrà essere sempre libera all'uso pubblico in tutta la sua estensione, come se il binario non esistesse.

In corrispondenza degli attraversamenti delle strade, la Società concessionaria provvederà alla pavimentazione della zona stradale interessata, estesa all'interbinario e ad una larghezza di centim. 60 esterna alle guidovie.

Ad eguale pavimentazione o selciatura dovrà provvedere la Società concessionaria, quando il Ministero dei lavori pubblici lo reputasse necessario nell'interesse viabile per le zone stradali agli estremi della linea, nei punti d'incrocio dei binari e degli scambi e di attraversamento di strade.

La linea di massima sporgenza del materiale dovrà distare non meno di m.l. 0.80 dagli ostacoli o cigli di muri o fossi che, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) possano in modo qualsiasi presentare pericolo al transito pedonale.

Soltanto eccezionalmente o per qualche ostacolo isolato tale di-

stanza potrà essere ridotta, quando ciò venga ammesso dal Ministero stesso.

Negli scambi ove si avrà più di un binario, la distanza da asse ad asse di due binari contigui sarà tale che tenuto conto della sagoma del materiale circolante fra le parti più sporgenti di due veicoli incrocianti si abbia uno spazio libero di almeno m. 0.70.

Art. 19.

Armamento.

Le rotaie saranno poste in tutto il loro sviluppo a perfetto livello del suolo stradale, in modo che non arrechino ostacolo all'ordinario carreggio e dovranno essere costantemente mantenute in perfetto stato, senza rialzi e dislivelli o depressioni col piano stradale, provvedendo inoltre la Società concessionaria a quelle opere nell'interbinario e in radenza della rotaia esterna che valgano, a giudizio dell'Amministrazione governativa, allo smaltimento delle acque senza creare brusche depressioni nel pavimento interno del binario, il quale deve pure essere in condizioni di comoda accessibilità ai rotabili ordinari.

L'armamento sarà fatto con rotaie Vignole in acciaio; del peso non inferiore a kg. 23 per m.l. poggianti su 15 traverse di legno rovere per ogni campata di metri 12.

La massicciata dell'altezza di m. 0.30 sarà incassata lungo tutto il percorso della tramvia nelle strade ordinarie.

Nell'interno degli abitati o negli attraversamenti di strade il binario sarà munito di controrotaie.

Art. 20.

Stazioni, fermate e binari d'incrocio.

Le stazioni, le fermate e i binari d'incrocio saranno stabiliti nelle località qui appresso designate:

a) Tronco Vicenza-Bassano; stazione di Vicenza comune con la tramvia Vicenza-Recoaro, fermata Porta Santa Croce, fermata Porta San Bortolo con diramazione per Montagnana, fermata Laghetto, fermata Polegge Panna, fermata Pavolaro, fermata Passo di Riva, stazione di Sandrigo, fermata di Ancignano, fermata Longa, binario d'incrocio a Longa, fermata di Schiavon, fermata San Gaetano, stazione di Marostica, fermata Marrano, fermata Tre Ponti, stazione di Bassano;

b) tronco Vicenza-Montagnana, fermata Porta Santa Lucia, fermata Porta Monte, binario d'incrocio Borgo-Berga, fermata Campedello, fermata Santa Croce Brugolina, fermata Longare, binario d'incrocio Delba, fermata Delba, fermata Longare, fermata Ponte di Cortezza, fermata Lumignano, fermata Castagnere, fermata Ponte di Noceto, fermata Ponte di Murano, stazione Ponte di Barbarano, fermata Ponte Botti, fermata Bergoncino, stazione di Noventa, fermata Poiana Maggiore, fermata Cicogna, fermata Frassine, stazione di Montagnana, stazione di Montagnana ferrovie dello Stato;

c) diramazione Ponte di Barbarano-Barbarano; stazione di Barbarano.

Esse saranno costruite secondo i tipi che approverà il Ministero dei lavori pubblici, salvo sempre al Ministero di prescrivere gli ampliamenti e le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio potranno essere richieste dai bisogni del servizio.

È riservato in ogni tempo al Ministero di ordinare quelle variazioni ed aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e delle fermate che riconoscesse opportune, sentita la Società concessionaria.

Art. 21.

Allacciamenti e binari di raccordo.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) l'approvazione degli accordi che la Società concessionaria dovrà prendere in tempo debito con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'allacciamento della tramvia nelle stazioni di Vicenza e Montagnana.

Saranno a carico della Società concessionaria le spese per i detti allacciamenti, e per le innovazioni che in dipendenza del medesimo occorressero a giudizio del Ministero nelle stazioni anzidette, all'esecuzione dei relativi lavori provvederà l'esercente la ferrovia.

La Società concessionaria deve, quando a giudizio del Governo non si oppongano ragioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio, acconsentire il raccordo con stabilimenti commerciali od industriali che ne facciano domanda e che assumano il carico delle relative spese.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) l'approvazione delle convenzioni che all'uopo saranno stipulate fra la Società concessionaria della tramvia ed i proprietari dei suddetti stabilimenti.

Per l'eventuale allacciamento degli stabilimenti industriali in Vicenza, la Società concessionaria dovrà preventivamente ottenere benestare del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 22.

Attraversamenti di altre linee.

La Società concessionaria dovrà prendere diretti accordi da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'attraversamento con cavalcavia della linea Vicenza-Schio. Le spese relative a tale attraversamento saranno a carico della Società concessionaria.

La Società concessionaria non potrà fare alcuna opposizione, nè potrà aver diritto a compensi, nel caso di attraversamenti dei propri binari con altri di linee che venissero concesse. Tali attraversamenti dovranno essere eseguiti con le cautele e con le norme volute dalle esigenze dell'esercizio, da stabilirsi d'accordo fra i concessionari e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

La Società concessionaria avrà però diritto al rimborso delle spese che dovesse sostenere o ad un compenso per gli eventuali oneri ai quali dovesse sottostare in dipendenza dell'attraversamento.

Art. 23.

Prolungamenti e congiunzioni con altre linee.

È in facoltà dell'autorità competente di accordare ad altra impresa il prolungamento della tramvia lungo le strade in prosecuzione o in diramazione delle strade interessate dalla presente concessione, o che vi fanno capo per mezzo di altre strade. Quando tuttavia si tratti di stabilire un servizio nuovo che debba avvalersi di tutto o di parte della linea costruita dalla Società concessionaria, alla concessionaria stessa è accordato il diritto di prelazione. Non esercitandosi tale diritto nel termine di due mesi dall'invito la concessione potrà essere liberamente accordata, restando obbligato l'attuale concessionario a dare passaggio sui propri binari al materiale mobile della nuova impresa, previo accordi con la stessa per gli orari, le tariffe e l'uso del binario promiscuo dietro congruo compenso da stabilirsi d'accordo o per mezzo di arbitri a forma dell'art. 39.

Analogo passaggio sui propri binari e cogli stessi accordi e compensi da stabilirsi come sopra dovrà la Società concessionaria accordare al materiale mobile di altre linee tramviarie che venissero allacciate alla propria.

Art. 24.

Collegamenti e servizio cumulativo e di corrispondenza.

Quando le spese relative non siano, a giudizio dell'Amministrazione governativa, sproporzionate all'entità della linea concessa, la Società concessionaria dovrà eseguire i raccordi e concludere gli accordi necessari per effettuare il servizio cumulativo e di corrispondenza pei viaggiatori e bagagli con gli esercenti di altre linee tramviarie, ferroviarie o di navigazione, con le quali le proprie linee avessero punto di contatto.

Resta però stabilito che, pur ammesso l'allacciamento a Vicenza con le ferrovie dello Stato, sarà tuttavia escluso il servizio cumulativo in questa stazione per la quale sarà ammesso soltanto un servizio di corrispondenza.

Art. 25.

Espropriazioni.

Agli effetti del 5° comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1906 le espropriazioni di terreno, occorrenti ora ed in avvenire per ampliare o deviare la sede stradale riservata al transito ordinario e la sede destinata al servizio della tramvia, nonchè per la formazione dei piazzaletti di deposito della ghiaia, saranno a tutto carico e spese della Società concessionaria e dovranno essere fatte al nome degli enti rispettivamente proprietari dei tratti di strada che dette espropriazioni interessano, con l'immediata trasmissione agli stessi delle proprietà mediante trascrizione dei relativi contratti di acquisto a cura e spese della Società concessionaria medesima che dovrà pur provvedere alle volture catastali ed alla limitazione della nuova proprietà con termini di pietra.

Le pubbliche imposte sui termini espropriati, se, ed in quanto dovute, saranno per tutta la durata della concessione pagate dalla Società concessionaria.

Art. 26.

Malleveria verso terzi.

La Società concessionaria si obbliga di prendere gli accordi coll'Amministrazione telegrafica, coi concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per fare luogo all'impianto della tramvia.

Si obbliga pure di tenere sollevati ed indenni lo Stato e gli enti proprietari delle strade da tutti i danni diretti ed indiretti che possano risultare dall'impianto ed esercizio della linea, di fronte anche alle opposizioni o pretese d'indennizzo da parte di Società o di concessionari esercenti altre linee ferroviarie o tramviarie concorrenti o attraversanti, rilevando lo Stato e gli enti stessi da qualunque lite che loro si possa intentare in causa dell'impianto e dell'esercizio medesimo.

Art. 27.

Riforma, modifiche e completamenti.

La Società concessionaria dovrà eseguire, a seconda delle risultanze e prescrizioni del verbale della visita di collaudo, e in corso di esercizio a seconda delle richieste dell'autorità governativa:

a) la riforma dei lavori di costruzione, di consolidamento o ripristino non eseguiti a regola d'arte nè in conformità dei progetti approvati e delle condizioni stabilite nella presente convenzione;

b) i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione della linea, dipendenze, accessori e del materiale fisso, rotabile e di esercizio:

c) gli aumenti e le modificazioni degli impianti, dei tipi e delle quantità del materiale rotabile e d'esercizio, necessari per il normale servizio pubblico.

Non ottemperandosi dalla Società concessionaria, nel termine prefisso, agli ordini ricevuti, sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici farvi provvedere d'ufficio a carico e totale spesa della Società concessionaria o di revocare la concessione.

CAPO III.

Esercizio

—

Art. 28.

Materiale rotabile.

Per l'esercizio della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana e diramazione Ponte di Barbarano-Barbarano dovrà acquistarsi il seguente materiale rotabile quale prima dotazione della tramvia stessa:

N. 10 locomotive-tender a tre assi accoppiati del peso a vuoto di tonn. 13.5.

N. 8 carrozze a carrelli miste di prima e seconda classe con bagagliaio.

N. 4 carrozze di prima classe ad assi radiali.

N. 16 carrozze di seconda classe ad assi radiali.

N. 4 carrozze a giardiniera a carrelli.

N. 20 carri chiusi per uso bagagliai.

N. 20 carri merci scoperti a sponde alte.

N. 20 carri merci scoperti a sponde basse.

Alle locomotive ed alle carrozze dovrà essere applicato il freno Westinghouse.

Detto materiale deve corrispondere ai tipi particolareggiati allegati al progetto presentato, tenendo conto delle prescrizioni ed avvertenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Prima dell'entrata in servizio, il materiale dovrà essere accettato e collaudato a norma dei regolamenti in vigore dall'ufficio speciale delle ferrovie (Circolo di Verona) sottoponendolo anche a corse di prova.

Durante l'esercizio il materiale dovrà essere eventualmente aumentato in relazione alle esigenze del traffico per un sicuro e regolare servizio a richiesta dell'ufficio speciale delle ferrovie.

Art. 28-*bis*.

Preferenza all'industria nazionale.

Il concessionario potrà ammettere alla gara per la provvista del materiale fisso e mobile delle ditte estere; ma dovrà limitare tale gara soltanto ad una metà della provvista occorrente e preferire l'industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non superino la media dei prezzi migliori offerti dalle ditte estere, computata come in appresso, ed aumentata del 5 0[0 della media stessa depurata delle spese di dogana.

Il computo della media dei prezzi migliori sarà fatto prendendo la media delle offerte più basse che rappresentino la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste fossero in numero dispari, la media sarà fatta nel numero stesso aumentato di uno, e se l'offerta estera fosse una sola, la decisione sarà rimessa al giudizio del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora in detta prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre ditte nazionali sarà affidata la fornitura dell'altra metà alle stesse condizioni della prima aggiudicazione. Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sarà libero di aprire nuovamente una gara internazionale.

Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali, e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto sieno applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione, alle quali dovrà assistere un funzionario dell'ufficio speciale delle ferrovie, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempiute, sarà applicata al concessionario una multa del 15 0[0 del valore del materiale fisso e del 35 0[0 del valore del materiale mobile.

L'importo delle multe in caso di mancato pagamento sarà trattenuto sulle annualità delle sovvenzioni governative.

In casi speciali è in facoltà del ministro dei lavori pubblici autorizzare la deroga alle disposizioni del presente articolo, quando risulti che l'industria nazionale non possa provvedere alle richieste.

Art. 29.

Visita di ricognizione.

Ultimata la costruzione della linea e compiuto il collaudo del materiale rotabile, la Società concessionaria dovrà promuovere dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) la visita di ricognizione per constatare se la linea sia atta ad un sicuro e regolare esercizio.

In tale visita, da effettuarsi da un funzionario dell'ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio della Società concessionaria e con l'intervento di rappresentanti degli enti proprietari delle strade, verrà accertato anche nei riguardi della viabilità ordinaria e delle proprietà private, se la linea corrisponda alle stabilite prescrizioni e si possa aprire al pubblico esercizio, determinando altresì le speciali cautele e prescrizioni da adottarsi per l'esercizio stesso, le tabelle di percorrenza e quelle di composizione e frenatura dei treni, la velocità nelle varie tratte della linea, gli orari, ecc.

L'apertura all'esercizio non potrà avvenire, se non in seguito ad autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) previa approvazione dell'orario e del regolamento d'esercizio.

Art. 30.

Numero dei treni.

L'esercizio della tramvia, tanto pel servizio passeggeri quanto pel servizio merci, dovrà essere fatto in modo regolare ed ininterrotto mediante istituzione di un numero minimo di quattro coppie di corse al giorno per viaggiatori e cioè quattro di andata e quattro di ritorno, e di quel numero maggiore che dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) sarà ritenuto necessario per un regolare esercizio.

Alle maggiori esigenze del movimento dei viaggiatori la Società concessionaria dovrà provvedere successivamente mediante altre corse di andata e ritorno le quali potranno anche prima sperimentarsi soltanto con una vettura posta in coda ai treni merci.

Alle maggiori esigenze che si manifestassero nelle ricorrenze di feste, fiere, mercati e simili occasioni di particolare affluenza, la Società concessionaria dovrà provvedere con treni supplementari dando avviso della loro effettuazione e del relativo orario al direttore del circolo d'ispezione delle ferrovie di Verona.

Le modificazioni d'orario dei treni ordinari dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 31.

Tariffe.

Le tariffe e relative condizioni pel trasporto dei viaggiatori e delle merci, nonchè per i viaggi di andata e ritorno e di abbonamento, dovranno essere presentate in tempo debito, per ottenerne l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici prima dell'apertura all'esercizio della tramvia.

Le basi generali delle tariffe non potranno superare le L. 0.08 per la prima classe per viaggiatore e chilometro e L. 0.05 per la seconda classe. Le basi generali di tariffe per le merci non potranno superare per le merci ordinarie L. 0.20 per tonn. km. e L. 0.30 per quelle voluminose.

I biglietti di andata e ritorno debbono essere istituiti con un ribasso non inferiore al 20 per cento.

La Società concessionaria si obbliga ad attuare entro il termine di un anno dall'apertura all'esercizio per le corse quotidiane in orario nelle prime due ore del mattino e nelle ultime due della sera, escluse le feste, una tariffa ridotta per la classe unica, ovvero per la 2ª classe di almeno il 25 0/0 sul prezzo ordinario.

Per qualsiasi riduzione o modificazione delle tariffe e condizioni dei trasporti si dovrà ottenere la preventiva approvazione governativa.

Le vetture destinate a questi trasporti dovranno essere sempre provvedute di sedili come quelle per i trasporti ordinari.

Art. 32.

Trasporti gratuiti.

I funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie per l'applicazione dell'art. 1, lettera *a*) della legge 15 luglio 1909, n. 524, sono tenuti ad esibire agli agenti sociali, ad ogni richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

La Società concessionaria è obbligata a rilasciare biglietti di libera circolazione ai membri del Parlamento, ai membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ai prefetti di Vicenza e di Padova.

Art. 33.

Sorveglianza.

La sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della tramvia è di spettanza del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 34.

Regolamenti.

Prima di richiedere la visita di ricognizione, la Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) per il relativo esame ed approvazione i regolamenti di esercizio, quello per il pubblico e quello per il personale, uniformandosi per essi alle disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO IV.

Disposizioni diverse

Art. 35.

Cessione della concessione o dell'esercizio.

È nulla la cessione della concessione o dell'esercizio ad altra Società o Ditta senza il previo consenso da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 36.

Statistiche.

La Società concessionaria dovrà compilare e trasmettere ogni anno al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.

Art. 37.

Tasse di registro.

La presente convenzione sarà registrata col solo pagamento del diritto fisso di una lira.

Saranno parimente soggetti alla sola tassa fissa di una lira per ogni proprietà gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni o di altri stabili, necessari per la costruzione delle linee concesse e loro dipendenze, e per i successivi ampliamenti autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 38.

Questioni.

La decisione delle questioni d'indole puramente tecnica è riservata al Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per le altre questioni che insorgessero per la interpretazione e per la esecuzione della presente convenzione, qualora la Società concessionaria non si acquietasse alla soluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni che, ai sensi delle vigenti leggi, fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno sottoposte, dalla parte che vi ha interesse, alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Vicenza, a meno che le parti, con apposito atto di compromesso, non pre-

feriscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno essere autorizzati anche a pronunciare come amichevoli compositori.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo e, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 39.

Domicilio del concessionario.

La Società concessionaria, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Vicenza, dove terrà anche la sede degli uffici di diramazione e di amministrazione della tramvia concessa.

Art. 40.

Approvazione della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo l'approvazione per decreto reale registrato alla Corte dei conti.

Fatto a Roma quest'oggi ventidue del mese di gennaio dell'anno millenovecentodieci.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
GIOVANNI CELESIA.

Il consigliere delegato delle tramvie vicentine
Aristide Emiliani.

Luigi Cappelletti, teste.
Vito Ruggeri, teste.

Avv. Carlo Petrocchi
primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 marzo 1910, sul decreto che proroga i poteri del regio commissario straordinario di Carmignano (Firenze).

SIRE!

Per completare il riordinamento dell'azienda, ed eliminare ogni motivo di nuove crisi, è necessario che il commissario straordinario di Carmignano studi la trasformazione dei prestiti, dalla quale notevole giovamento potrà derivare alla finanza del Comune.

Occorre, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Carmignano, in provincia di Firenze;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carmignano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 marzo 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelvetro Piacentino (Piacenza).

SIRE!

Il commissario straordinario di Castelvetro Piacentino deve ancora compilare gli inventari e l'elenco dei poveri, avviare a conveniente soluzione gli atti relativi al ricupero e al censimento di alcuni terreni alluvionali, alla costituzione dei consorzi per la manutenzione delle strade vicinali, alla costruzione della strada di accesso alla stazione ferroviaria e dell'edificio scolastico.

È, quindi, necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castelvetro Piacentino, in provincia di Piacenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelvetro Piacentino, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 del testo unico di leggi sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704;

Visto l'art. 155 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762;

Udito il Consiglio di Stato;

Determina:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1910 sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati in natura sarà concesso, provvisoriamente, soltanto l'abbuono per la tassa di fabbricazione di cui sono effettivamente gravati, osservate le norme all'uopo stabilite con gli articoli 116 e 117 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762.

Art. 2.

Nel trimestre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, saranno accertate e riassunte le quantità di spirito esportato da ciascuna ditta.

Art. 3.

In parti proporzionali alle singole quantità di spirito di vino o di vinaccia colpite dalle diverse aliquote di tassa sarà ripartita la quantità di 50 mila ettanidri, cui spetta l'abbuono per tutta l'in-

tiera tassa di fabbricazione, secondo il disposto dell'art. 14 (2° comma) del testo unico di leggi 16 settembre 1909, n. 704. Indi a ciascun esportatore sarà concesso il complemento di abbuono ovvero l'accreditamento per la parte di spirito da lui esportato, cui possa competere l'abbuono della detta intera tassa.

Art. 4.

Fra le quantità di spirito di vino o di vinaccia, eccedenti la suaccennata quota di 50 mila ettanidri, nonchè fra le partite di spirito di ogni altra specie esportate in natura, ed il cognac estratto, per la esportazione, dai depositi prima del quadriennio di giacenza, sarà ripartita, in parti proporzionali, la quota di 50 mila ettanidri che, a termini del citato art. 14 (2° comma) del testo unico di leggi, ha diritto all'abbuono corrispondente al 90 per cento dell'intiera tassa di fabbricazione. E sarà concesso a ciascun esportatore il complementare abbuono od accreditamento per la parte di spirito che risulti così ammessa a tale misura di abbuono.

Roma, addì 22 marzo 1910.

Il ministro
ARLOTTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei « fili di rame di grossezza superiore a mezzo millimetro, ottonati »;

Ritenuto che i fili di questa specie non sono nominati nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che la merce stessa, pei suoi caratteri ha, più che con altre merci, analogia coi « fili di rame verniciati »;

Determina:

I fili di rame di grossezza superiore a mezzo millimetro, ottonati, sono assimilati ai « fili di rame verniciati ».

Roma, addì 31 marzo 1910.

Per il ministro
VARVELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei « fili di rame di grossezza superiore a mezzo millimetro, stagnati »;

Ritenuto che i fili di questa specie non sono nominati nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che la merce stessa, pei suoi caratteri ha, più che con altre merci, analogia coi « fili di rame verniciati »;

Determina:

I fili di rame di grossezza superiore a mezzo millimetro, stagnati sono assimilati ai « fili di rame verniciati ».

Roma, addì 1° aprile 1910.

Per il ministro
VARVELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 23 gennaio 1910:

Il vice direttore di 1ª classe Diaz Deobaldo, è, a sua domanda, collocato a riposo per motivi di salute, a decorrere dal 1° marzo 1910.

Con R. decreto del 27 gennaio 1910:

Il contabile di 1ª classe Blandini Corrado, è, a sua domanda, collocato a riposo per motivi di salute, a decorrere dal 16 febbraio 1910.

Con R. decreto del 24 febbraio 1910:

Sono accettate le dimissioni del sig. Pietrobono rag. Enrico dall'impiego di computista di 1ª classe a decorrere dal 16 febbraio 1910.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Il contabile di 1ª classe Farina rag. Pasquale, è nominato vice direttore di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° marzo 1910.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Con R. decreto del 3 marzo 1910:

I seguenti ufficiali di riserva sono promossi al grado superiore con anzianità 31 dicembre 1909:

Arma di fanteria.

Tenente colonnello promosso colonnello:
Letizia cav. Pasquale.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Normandia cav. Roberto — De Botazzi cav. Giacinto.

Tenenti promossi capitani:
Maccarone Euplio — Trevisani Luigi — Barchiesi Raffaele — Odett Santini Vittorio — Genoese Vincenzo — Inverardi Santo Giuseppe — Niccolini Luigi — Brizzi Eugenio — Parodi Raffaele — Galli Temistocle.

Sottotenenti promossi tenenti:
Calderoni Pasquale — Alessi Gaetano — Silvestri Carlo — Materi Luigi.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Bonito Giosuè, maggiore medico — Armandi Carlo, capitano medico, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 346,382 di L. 18.75 (corrispondente a quella n. 1,219,253 del già consolidato 5 0[0 di L. 25) al nome di Bes Angela di Giuseppe, *nubile*, domiciliata a Bousson (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bes Angela di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre domiciliata a Bousson (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 181,866 di L. 18.75 (corrispondente al n. 873,496 del vecchio cons. 5 0[0 di L. 25), al nome di Nanni Beniamino, *Serafino* e Rachele fu Antonio, domiciliati in Ardesio (Bergamo), minorenni, sotto la tutela del sig. Clemente Riccardi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Nanni Beniamino, *Egidio-Serafino* e Rachele fu Antonio, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 474,466 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,379,551 del già consolidato 5 0[0) per L. 30, al nome di Salsano Lucia, Rosa, *Maria* e Carlo fu Nicola, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Carmela Di Matteo fu Ferdinando vedova di Salsano Nicola, domiciliati in Cava dei Tirreni (Salerno) con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di detta Maria Carmela Di Matteo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salsano Lucia, Rosa, *Mario* e Carlo fu Nicola, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dall prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 aprile, in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

1° aprile 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,99 86	103,12 86	104,05 86
3 1/2 % *netto*	104,65 45	102,90 45	103,77 45
3 % *lordo*	71,35 *ex*	70,15 —	71,34 34

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO.

Il giorno 6 maggio 1910 alle ore 12 meridiane avranno principio presso il Ministero degli affari esteri gli esami di concorso a un posto di volontario interprete, per la lingua giapponese.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto 27 febbraio 1890, n. 6792 (serie 3ª).

Le domande d'ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 24 aprile 1910, trascorso il quale termine saranno respinte.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal fare uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 18 anni nè più di 30. Saranno tuttavia ammessi fino al limite massimo di 35 anni quei candidati che abbiano già prestato servizio effettivo civile o militare, per un periodo corrispondente all'eccedenza della loro età sopra il limite normale di anni 30 (R. decreto n. 3 del 5 gennaio 1893).

Gli aspiranti possono anche essere dispensati dalla condizione dell'età;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico, comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi ed ogni altro documento che crederanno atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati.

Gli esami verseranno sulla lingua italiana, francese e giapponese e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione in lingua giapponese e nella traduzione da un testo giapponese in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in giapponese.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in giapponese e da un testo giapponese in italiano ed in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Roma, addì 20 marzo 1910. 3

AVVISO DI CONCORSO.

Il giorno 10 maggio 1910, alle ore 12 meridiane, avranno principio presso il Ministero degli affari esteri gli esami di concorso ad un posto di volontario interprete, per la lingua turca.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto 27 febbraio 1890, n. 6792 (serie 3ª).

Le domande d'ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 1, dovranno essere presentato al Ministero degli affari esteri o ad una R. legazione o consolato all'estero non più tardi del 25 aprile p. v., trascorso il quale termine saranno respinte.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal fare uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 18 anni nè più di 30. Saranno tuttavia ammessi fino al limite massimo di 35 anni quei candidati che abbiano già prestato servizio

effettivo civile o militare, per un periodo corrispondente all'eccedenza della loro età sopra il limite normale di anni 30 (R. decreto n. 3 del 5 gennaio 1893).

Gli aspiranti possono anche essere dispensati dalla condizione dell'età;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico, comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi ed ogni altro documento che crederanno atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati.

Gli esami verseranno sulla lingua italiana, francese e turca e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione in lingua turca e nella traduzione da un testo turco in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in turco.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in turco e da un testo turco in italiano ed in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Roma, addì 20 marzo 1910. 3

AVVISO DI CONCORSO.

Il giorno 16 maggio 1910, alle ore 12 meridiane, avranno principio presso il Ministero degli affari esteri gli esami di concorso a due posti di volontario interprete, per la lingua araba.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto 27 febbraio 1890, n. 6792 (serie 3ª).

Le domande d'ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri o ad una R. legazione o consolato all'estero non più tardi del 30 aprile 1910, trascorso il quale termine saranno respinte.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal fare uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 18 anni nè più di 30. Saranno tuttavia ammessi fino al limite massimo di 35 anni quei candidati che abbiano già prestato servizio effettivo civile o militare, per un periodo corrispondente all'eccedenza della loro età sopra il limite normale di anni 30 (R. decreto n. 3 del 5 gennaio 1893).

Gli aspiranti possono anche essere dispensati dalla condizione dell'età;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico, comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi ed ogni altro documento che crederanno atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati.

Gli esami verseranno sulla lingua italiana, francese e araba e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione in lingua araba e nella traduzione da un testo arabo in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in arabo.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in arabo e da un testo arabo in italiano ed in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Roma, addì 20 marzo 1910. 3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia antica nella R. università di Bologna.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 5 agosto 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso, ed il certificato di nascita debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, il 29 marzo 1910.

Il ministro
DANEO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria nella R. Università di Modena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 10 agosto 1910 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di più di un mese a quella del presente avviso, ed il certificato di nascita, debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno

neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, il 29 marzo 1910.

Il ministro
DANEO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di filosofia del diritto nella R. Università di Sassari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 10 agosto 1910 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso, ed il certificato di nascita debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, il 29 marzo 1910.

Il ministro
DANEO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa austriaca segue sempre con attenzione speciale il viaggio del cancelliere germanico in Italia. Più di un giornale ne parla, e tra questi la *Neue-Freie Presse*, riferendo del colloquio tra il Bethmann-Hollweg ed il nuovo ministro degli affari esteri d'Italia, dice:

Tale colloquio è nuovo indice del desiderio di mostrare dinanzi alla Europa che l'Italia annette il massimo valore alla triplice.

In Austria-Ungheria si segue con grande simpatia il viaggio di Bethmann-Hollweg in Italia, poichè ciò che consolida le relazioni dell'Italia con la Germania non può che migliorare anche i rapporti fra l'Austria-Ungheria e l'Italia.

***

La questione della riforma della Camera dei lordi è certamente della più seria importanza per l'Inghiterra, non c'è chi non lo veda; nullameno, quando si ricordi con quanta sollecitudine le Camere dei Comuni e dei lordi si siano sempre sbarazzate di ingombranti fardelli, si comprende come le discussioni che sino ad ora non hanno condotto a nessuna positiva soluzione, neppure parziale, del gravissimo problema, incomincino a suscitare le impazienze della stampa inglese. Crediamo pertanto che a queste impazienze si debbano forse attribuire le ultime decisioni della Camera dei Comuni, che vengono così telegrafate da Londra:

Le proposte per la chiusura della discussione circa la questione del *veto*, presentate alla Camera dei comuni, stabiliscono il limite del 14 corr., per la discussione in seduta di Comitato.

Gli ordini del giorno relativi al *veto* saranno poi sottoposti in seduta plenaria alla Camera dei Comuni, la quale li approverà senza discussione. Si dovrà allora presentare puramente e semplicemente un *bill* conforme ad essi.

Il ministro Churchill nel suo discorso alla Camera ha affermato che il Governo riuscirà a portare fino ai gradini del Trono le questioni del *veto* e del bilancio. L'opposizione può ridere, ma il Governo andrà fino in fondo.

***

All'Istituto di diritto internazionale, che tiene ora le sue sedute a Parigi, a modesto parere nostro, non si dà tutta l'importanza che merita. Di lui e de' suoi lavori molto scarsamente si occupa la stampa estera, mentre la materia umanitaria di cui tratta, interessante tutti i popoli senza distinzione, ci darebbe argomento del maggiore interesse e serietà. Un telegramma da Parigi intanto così informa:

L'Istituto di diritto internazionale ha esaminato la questione delle mine sottomarine ed ha terminato lo studio di quella relativa all'asilo delle navi belligeranti nei porti neutri.

Durante la discussione sono stati pronunciati importanti discorsi da Pasquale Fiore, da Renault, da Holland e da Hagenef.

I membri dell'Istituto sono stati ricevuti ieri sera all'Eliseo dal presidente della Repubblica, Fallières, il quale ha loro ricordato di avere presieduto nel 1900 la conferenza interparlamentare per la pace ed ha rinnovato l'assicurazione dell'interesse che prende ai lavori dell'Istituto.

Il presidente si è intrattenuto con ciascuno dei presenti.

***

Che la notizia della morte di Menelik venisse smentita un'altra volta, non c'è da meravigliarsi. Nel sacrario del Ghebì (residenza del Negus) non hanno accesso che pochissime persone, le quali obbediscono soltanto alla Regina Taitù dal giorno che la paralisi progressiva del Negus si aggravò tanto da togliergli l'uso di pressochè tutte le facoltà. Il Consiglio dei ras e dei fitaurari, nonchè quello della reggenza, volendo assicurarsi contro le mene di Taitù, la tenne prigioniera nel Ghebì e fece incatenare tutto il personale di servizio a lei fedele, mantenendo poi il segreto sulle deliberazioni prese.

Ne conseguì la cessazione delle notizie sulla salute del Negus che venivano propalate dai famigliari di Taitù, e però della notizia della morte di Menelik non c'è da meravigliarsi come della smentita:

Ecco intanto l'ultimo telegramma da Addis-Abeba, 31:

La notizia della morte di Menelik è insussistente. Le sue condizioni di salute sono invariate. Il paese è tranquillo.

Sono stati fatti tentativi dall'Imperatrice per una conciliazione coi capi scioani, ma questi si sono fermamente opposti.

Il nuovo Governo etiopico ha incominciato ad esplicare la sua azione con senno e fermezza. Oggi venne assegnato a Degjac Nado il Governo degli Arussi e delle altre Provincie confinanti col Benadir, al posto di Degjac Baldcià, al quale venne ridato il Governo dei Fidama.

CORTESIE INTERNAZIONALI

A S. E. il presidente del Consiglio, Luzzatti, continuano a giungere numerosi telegrammi e indirizzi di felicitazione.

Da Parigi il presidente del Consiglio, Briand, ha telegrafato:

« Il signor Barrère mi ha partecipato la lieta notizia della costituzione definitiva del vostro Gabinetto. Permettetemi di rivolgervi in questa occasione, insieme coi miei migliori auguri, le mie più vive e più sincere felicitazioni.

« Tengo altresì a ringraziarvi del delicato pensiero che avete avuto, prima di partecipare ufficialmente la scelta, di far sapere al Governo francese che ragioni di alto interesse politico vi avevano indotto ad affidare al marchese di San Giuliano il portafoglio degli affari esteri e di esprimere tutto il vostro rammarico di dover richiamare da Parigi il distintissimo diplomatico, che è stato accolto con tanto riguardo e che vi lascierà tanti rimpianti e simpatie.

« *Aristide Briand* ».

Il cancelliere dell'Impero tedesco, von Bethmann-Hollweg, ha inviato da Firenze il seguente dispaccio:

« Apprendo che il Ministero è formato sotto la sua presidenza. Gradisca le mie sincere felicitazioni. Sono lieto di aver fatto la sua conoscenza e di essere entrato con lei in rapporti personali nelle nostre conversazioni, di cui conservo il più simpatico ricordo ».

S. E. il presidente del Consiglio rispose:

« Vivamente ringrazio V. E. del suo telegramma così simpatico. Anch'io conservo il più intenso ricordo delle conversazioni, che ebbi la fortuna di tenere con lei e nelle quali Ella mi espresse alti pensieri degni di un uomo di Stato veramente superiore ».

S. A. il Principe di Monaco ha inviato a S. E. Luzzatti il seguente telegramma:

« Vi invio le mie congratulazioni per la vostra assunzione al Ministero e felicito gli amici del progresso scientifico per tale avvenimento.

« *Principe di Monaco* ».

I fogli esteri commentano la formazione del Gabinetto Luzzatti. Tra i francesi l'*Echo de Paris* scrive che la tendenza del Ministero sarà democratica.

Dal punto di vista internazionale il Ministero Luzzatti produrrà certamente in Francia la migliore impressione. L'on. Luzzatti è un vecchio amico della Francia, uno degli artefici della prima ora del riavvicinamento franco-italiano. Quanto al marchese di San Giuliano, egli è bene conosciuto per le sue simpatie per la Francia e non possiamo che rammaricarci della sua partenza.

Il *Figaro* scrive: Non possiamo che rallegrarci dell'assunzione al potere dell'on. Luzzatti, il quale conta in Francia molti amici. Quanto al marchese di San Giuliano, il suo arrivo a Parigi aveva prodotto un grande piacere; la gioia che sentiamo ora per la sua nomina a ministro è diminuita dal dispiacere di vederci lasciare.

Il *Journal* scrive: Le personalità dell'on. Luzzatti e del marchese di San Giuliano assicurano al nuovo Gabinetto una accoglienza simpatica in Francia.

La *Petite République* dice che l'on. Luzzatti possiede il talismano di un fascino personale.

Tra i giornali viennesi anche il *Neues Wiener Tageblatt* e l'*Extra Blatt* giudicano favorevolmente il Gabinetto presieduto dall'on. Luzzatti.

Il *Neues Wiener Tageblatt* dice che la politica dell'on. Luzzatti sarà indubbiamente una politica di pace, che l'Austria-Ungheria saluterà con soddisfazione.

L'*Extrablatt* rileva l'importanza della missione dell'on. Luzzatti, il quale assume un cômpito spinoso in una situazione estremamente spinosa.

L'eruzione dell'Etna

Le recenti notizie da Catania recano che l'eruzione dell'Etna continua violenta, invadendo il piano di Lisi e dirigendosi in contrada Cisterna Regina.

Pare pel momento scongiurato il pericolo per l'abitato di Borrello. Un altro braccio della lava procede lentamente verso il monte Nocilla.

Ulteriori notizie informano che il danno pare scongiurato grazie alla conformazione del terreno del territorio dove sorgono Borrello e Belpasso. Le popolazioni dei due paesi sono calme. La lava si avanza in varie direzioni percorrendo circa 10 metri all'ora.

R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna

Classe di scienze fisiche

IV Adunanza ordinaria 16 gennaio 1910

Presidenza del presidente senatore AUGUSTO RIGHI

Lessero gli accademici:

Arzelà prof. Cesare: « Su alcune questioni di calcolo funzionale » — Emery prof. Carlo: « Considerazioni intorno alla regola del Dzierzon sulla determinazione del sesso nelle api e in altri imenotteri » — Amaduzzi prof. Lavoro: « L'effetto di Hallwachs nel selenio cristallino » — Rajna prof. Michele: « Osservazioni meteorologiche fatte durante l'anno 1909 nell'osservatorio della R. Università di Bologna ».

V Adunanza ordinaria 30 gennaio 1910

Presidenza del presidente senatore AUGUSTO RIGHI

Lessero gli accademici:

Righi prof. sen. Augusto: « Sulla ionizzazione dell'aria entro un tubo di scarica posto nel campo magnetico » — Gortani prof. Michele: « Osservazioni geologiche sui terreni paleozoici dell'Alta Valle di Gorto in Carnia ».

Classe di scienze morali

III Adunanza ordinaria 26 gennaio 1910

Presidenza del presidente prof. GIUSEPPE BRINI

Dopo comunicazioni, in particolare di doni importanti, lessero gli accademici:

Pascoli prof. Giovanni: « 1° Interpretazione del primo epigramma dei Catalepton *Delia saepe tibi* » — « 2° In quale occasione e per quale causa fu diretto da Catullo a Cicerone l'epigramma XLVIIII Disertissime » — Brini prof. Giuseppe: « La sentenza di Bruto sul *partus ancillae* ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Servizio telefonico internazionale. — L'inaugurazione della linea telefonica Venezia-Trieste-Vienna, che doveva compiersi iermattina alle 11, ebbe luogo alle 17 a causa di una interruzione nei fili.

Il Governo imperiale austro-ungarico era rappresentato alla cerimonia, oltrechè dal Console generale austro-ungarico, barone Costantino Baum von Abbenshofen, dal consigliere aulico Ermanno Pattai, arrivato l'altra sera a Venezia.

Il Governo italiano era rappresentato dal comm. Telemaco Marchi funzionario superiore dell'Amministrazione dei telefoni.

Intervennero anche il prefetto di Venezia, conte Nasalli Rocca, il sindaco, conte Grimani, i senatori ed i deputati della regione, le rappresentanze della Camera di commercio e del Dipartimento marittimo.

Stabilita la comunicazione fra Venezia e Vienna, il comm. Marchi parlò col direttore generale dell'Amministrazione telefonica austro-ungarica, pronunciando parole di circostanze.

In seguito, e successivamente, parlarono sempre benissimo, con Vienna, il sindaco di Venezia, conte Grimani e il consigliere aulico, Pattai.

Corrispondenze analoghe avvennero fra le autorità di Venezia e di Trieste.

L'audizione è riuscita perfetta.

Iersera, con l'intervento delle autorità, venne offerto un banchetto al rappresentante del Governo austro-ungarico, consigliere aulico Ermanno Pattai.

Per la tutela dei campi. — Al Ministero dell'agricoltura sono pervenute notizie che fanno temere una grave invasione di cavallette in Sardegna ed in Sicilia.

Il Ministero ha subito richiesto ed ottenuto un prelevamento speciale di trentamila lire dal fondo di riserva, per combattere come riesca meglio possibile la diffusione del dannoso insetto.

Intanto si organizza uno speciale servizio per rendere più efficace la lotta.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale di Roma, tenutasi ieri sera sotto la presidenza del sindaco commendator Nathan, venne aperta, dopo le formalità d'uso, colla lettura dei seguenti telegrammi:

Palermo, 30 marzo 1910.

« Consiglio generale Banco Sicilia inaugurando oggi lavori sessione ordinaria formula i più fervidi voti per il maggior benessere di cotesta nobile città.

« Pres. *Romualdo Trigona* ».

« Conte Trigona, pres. Cons. generale

« Banco Sicilia — Palermo.

« Mentre compiono cinquanta anni da quando, per leggendaria impresa dei Mille e sentimento patriottico della Sicilia, l'Italia settentrionale e meridionale congiunse una comune missione di civiltà e di progresso, Roma ricambia con memore amore i fervidi voti del Consiglio generale del Banco di Sicilia.

« Sindaco *Nathan* ».

Approvate numerose proposte d'ordinaria amministrazione, venne aperta la discussione su quella riguardante il materiale mobile per le tramvie, che venne approvata.

Alle 23 la seduta venne tolta.

R. Accademia dei Lincei. — Nella seduta di domenica 3 corr., verrà commemorato il benemerito socio straniero dott. Ludwig Mond.

La commemorazione sarà letta dal socio nazionale prof. Raffaello Nasini dell'Università di Pisa.

Liste dei probi-viri. — Le liste elettorali dei probi-viri dei sei collegi di Roma, tanto degli operai, quanto degli industriali, rimarranno affisse all'ufficio di statistica, via Poli, n. 54, ed all'albo pretorio per 30 giorni.

Associazione della Stampa. — Ieri sera, nel sontuoso salone dell'Associazione della Stampa di Roma, un numeroso, eletto pubblico assisteva alla conferenza tenuta dall'avv. Vittore Texeira de Mattos sul tema: « La rappresentanza proporzionale ». Il non facile nè geniale tema venne svolto tra il più vivo interesse dall'egregio avvocato. Vivissimi applausi coronarono la conferenza.

Per l'Esposizione di Venezia. — È uscita la cartolina della IX Esposizione di Venezia (22 aprile-31 ottobre 1910) fine lavoro eseguito dall'Istituto italiano d'arti grafiche di Bergamo.

Essa è la fedele riproduzione del manifesto di Augusto Sezanne, che tanto piacque per l'originalità del concetto e per la nobiltà della forma.

La cartolina può dirsi un piccolo, attraente quadro, tutto improntato della storica festosità veneziana.

Fenomeni tellurici. — A Messina, dalle 16 di ieri l'altro, fino al mattino di ieri, con intervalli di due o tre ore, vi sono state sette scosse di terremoto sussultorio, con rombi, due dei quali fortissimi come scoppi.

Vi è stato alquanto panico nella notte, ma nessun danno.

Marina mercantile. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Las Palmas, per Santos e Buenos Aires. — Da Napoli è partito per New York l'*Indiana*, del Llyod italiano. — Da San Vincenzo ha proseguito per Barcellona e Genova il *Principe Umberto*, della N. G. I. — Da Singapore ha proseguito per Hong Kong l'*Ischia*, della stessa Società.

ESTERO.

Una ferrovia australiana. — Il progetto della costruzione di una ferrovia che colleghi Katgoorlie a Port August nel South Australia è stato riconosciuto da lord Kitchener di grande importanza strategica ond'è che probabilmente verranno presto iniziati i lavori. La ferrovia sarà a portamento ordinario di 1435; l'importo complessivo sarà di 100,000,000 di lire, sufficiente per l'acquisto di materiale mobile da poter effettuare due treni viaggiatori giornalieri per ogni direzione e tre treni merci settimanali. La questione dello scartamento della nuova linea, scrive la *Railway Gazette*, fu quella che presentò la massima difficoltà poichè le ferrovie delle regioni attraversate dalla nuova arteria sono molto diverse fra loro.

Nuove ferrovie in Cina. — È stata inaugurata la nuova linea ferroviaria fra Pechino e Kalgan, costruita dall'ingegnere cinese Jeme Tienyou di Canton, con capitale interamente indigeno. È notevolissimo il cambiamento radicale subito dall'opinione pubblica nella Cina negli ultimi dieci anni, per quanto concerne la costruzione delle ferrovie, meritando speciale menzione il fatto che l'attuale linea Pechino-Kalgan, costruita interamente da cinesi con capitali cinesi, ha costato meno che qualsiasi altra linea precedentemente aperta in Cina, malgrado le notevoli difficoltà tecniche che dovettero superarsi. La lunghezza totale della nuova linea è di 130 miglia inglesi, con quattro gallerie, e con pendenze fino al 33 per mille.

Per l'esportazione al Giappone. — Nelle principali città del Giappone, nell'inverno, si va introducendo l'uso di scialli e fazzoletti da collo in lana fina, ed anche di coperte da letto in lana, specialmente in colore rosso.

Si ritiene che un esperimento di importazione colà di tali merci potrebbe avere probabilità di buona riuscita.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 1. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto che autorizza il Governo ad impostare in cantiere nel 1910 due corazzate. Il ministro della marina dà schiarimenti circa le due corazzate, che saranno all'altezza degli ultimi tipi inglesi e tedeschi. Per la loro costruzione sarà aperta una gara. Le due navi entreranno in servizio tre anni al massimo dopo la loro impostazione in cantiere.

Il ministro dichiara che se la Camera non approvasse il progetto, si farebbe un passo decisivo verso la decadenza navale.

rogetto è approvato con 428 voti contro 131.

Feton interroga il generale Brun a proposito del soldato Reale arto di Tulle che, egli dice, fu oggetto di numerose vessazioni gimento, perchè aveva subìto una condanna politica come *ca- t du Roy.*

generale Brun, ministro della guerra, risponde che la condanna Reale del Sarte gli impedì di passare caporale.

Vaugeois, direttore politico dell'*Action Française*, che si trova in una tribuna, grida al generale Brun: Quando si disonora l'esercito francese, bisogna parlare forte!

Gli uscieri espellono l'interruttore.

Il generale Brun, continuando tra le interruzioni della Destra, dice che Real del Sarte non fu perseguitato. Egli fu soltanto sorvegliato dalla polizia per proteggerlo contro le sue stesse azioni.

Il generale Brun afferma che l'autorità militare non è affatto criticabile.

Le Prevost de Launay protesta contro l'intervento della polizia, la quale del resto trascurò di proteggere il Reale del Sarte, che fu ferito durante un agguato. La condanna di Reale del Sarte, unicamente politica, non gli impediva di essere nominato caporale.

Il generale Brun replica che non può tollerare che si vedano dei graduati fare dimostrazioni nelle vie.

La seduta è indi tolta.

Constant presenta una mozione che invita il Governo a difendere innanzi al Senato la proposta votata dalla Camera tendente alla reintegrazione dei funzionari revocati per delitto di opinione. Briand dichiara che il Governo deve rimanere arbitro di ogni decisione fino a che non sia stato approvato lo statuto dei funzionari che dovrà far tornare la calma.

La mozione Constant è respinta con 297 voti contro 104.

Germain Perrier, relatore della questione dell'Uenza, domanda alla Camera che si risolva definitivamente questo affare.

Briand, presidente del Consiglio, esprime il desiderio del Governo di vedere approvata prontamente la soluzione conforme agli interessi ed ai voti dell'Algeria. Attualmente però una discussione non può giungere al suo scopo nelle condizioni morali che il Governo si augurerebbe. Al principio della prossima legislatura la questione dell'Uenza sarà posta all'ordine del giorno e il Governo impiegherà tutta la sua energia a condurre a termine il progetto nelle condizioni soddisfacenti per gli interessi dell'Algeria (Approvazioni).

La Camera si aggiorna a martedì per la discussione del bilancio che ritornerà dal Senato.

La seduta è tolta.

PARIGI, 1. — *Camera dei deputati.* — Seduta pomeridiana. — Si approva un progetto di legge che rinvia al 9 maggio l'apertura della sessione dei Consigli generali.

La Camera vota indi un progetto che approva la Convenzione dell'Unione internazionale firmata a Berlino il 13 novembre 1908, che ha per oggetto di redigere, modificare e sostituire la Convenzione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 e gli atti addizionali.

PARIGI, 1. — *Senato.* — Si continua la discussione del bilancio della guerra.

Waddington, relatore, crede che i difetti che si sono riscontrati nell'Amministrazione della guerra si debbano ad un vizio di organizzazione, e ritiene che il bilancio della guerra, che raggiunge 871 milioni, potrebbe essere ridotto se si arruolassero soltanto le reclute completamente valide.

Waddington constata l'aumento del numero dei renitenti e spera che questi non beneficieranno dell'amnistia. Chiede inoltre che si incoraggino sempre più le rafferme.

Si approva il progetto che proroga la sessione del Consiglio generale e si riprende quindi la discussione sul bilancio della guerra. Nella sua risposta ai diversi oratori il ministro della guerra, generale Brun, rileva che si sono manifestati timori di spionaggio al campo di Chalons, ma dichiara che gli risulta dalle informazioni che gli sono state fornite che questi timori sono stati forse esagerati. Si stanno esaminando quali precauzioni si dovranno prendere.

Il ministro annunzia che presenterà un progetto sull'avanzamento e dichiara inoltre che ha dato ordine ai medici di visitare accuratamente i giovani al momento dei Consigli di revisione e al loro arrivo ai corpi.

Si approvano i primi 51 capitoli del bilancio della guerra e si rinvia il seguito della discussione a domani.

PARIGI, 1. — *Senato.* (Seduta pomeridiana). — Si continua la discussione del bilancio della guerra.

Revenenc si lamenta che il Gabinetto del ministro abbia mostrato nella distribuzione dei gradi un favoritismo inaudito. Il ministro non è più che l'istrumento del suo Gabinetto e la politica toglie all'esercito attivo molti generali e molti ufficiali.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni.* — Si riprende la discussione degli ordini del giorno relativi alla questione del diritto di *veto* da parte della Camera dei lordi.

Il primo ministro H. H. Asquith dichiara che martedì prossimo chiederà la chiusura della discussione affinchè questa non diventi eterna. Soggiunge che appena gli ordini del giorno saranno stati approvati, egli proporrà alla Camera di consacrarsi esclusivamente alla discussione del bilancio.

Findlay svolge l'emendamento dell'opposizione tendente a respingere gli ordini del giorno proposti dal Governo e a rifiutare il consenso della Camera dei comuni per la riforma di quella dei lordi.

Il ministro Winston Churchill dichiara che se la Camera non si consacrerà quanto prima alla discussione del bilancio, sarà inutile attendersi che il Re ed il paese diano la loro sanzione alle proposte del Governo circa il diritto di *veto*. Perciò appena gli ordini del giorno saranno approvati il Governo procederà alla soluzione della questione del bilancio.

Soggiunge che l'attuale Gabinetto non resterà al suo posto se non avrà motivo di credere che le sue proposte circa la Camera dei lordi non diverranno leggi. Avendo i Pari offeso le prerogative della Corona e i diritti della Camera dei comuni, è necessario che la Corona e i comuni procedano d'accordo (Applausi da parte dei ministeriali), ristabiliscano l'equilibrio della Costituzione e limitino per sempre il diritto di *veto* da parte dei lordi.

Il discorso di Churchill è molto commentato negli ambulacri. Si dice che entro sei settimane si avranno le nuove elezioni generali.

LONDRA, 1. — Le proposte per la chiusura della discussione circa la questione del *veto* presentate alla Camera dei comuni stabiliscono il limite del 14 corrente per la discussione in seduta di Comitato.

Gli ordini del giorno relativi al *veto* saranno poi sottoposti in seduta plenaria alla Camera dei comuni, la quale li approverà senza discussione. Si dovrà allora presentare puramente e semplicemente un *bill* conforme ad essi.

Il ministro Churchill nel suo discorso alla Camera ha affermato il Governo riuscirà a portare fino ai gradini del trono le questioni del *veto* e del bilancio. L'opposizione può ridere, ma il Governo andrà fino in fondo.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni.* — Shermall propone che le elezioni legislative britanniche abbiano luogo nello stesso giorno in tutto il territorio del Regno e che nessun elettore possa votare in parecchie circoscrizioni.

Sir W. Harcourt dichiara che il Governo approva questo principio, ma la Camera toglie la seduta senza che venga dato un esito qualunque alla proposta che quindi rimane decaduta.

LONDRA, 1. — Nella elezione parlamentare di Mid Morgan, il

liberaro Gibbins è stato eletto con 8920 voti contro 6280 ottenuti da Hartahorn, del partito del lavoro.

Si trattava di sostituire sir Samuel Evans nominato giudice.

La lotta è stata vivacissima. Il partito liberale ufficiale aveva deciso di non opporre alcun candidato al candidato labourista, ma i liberali del Mid Blemorgan hanno rifiutato di uniformarsi a tale decisione.

LONDRA, 1. — Le entrate dello scacchiere durante l'anno finanziario che è finito il 31 marzo hanno segnalato una diminuzione di 19,881,839 in confronto di quelle dell'anno scorso.

PARIGI, 1. — Il freddo è intenso.

Abbondanti nevicate sono segnalate in diverse regioni, come a Bordeaux, San Sebastiano e Marsiglia.

BERLINO, 1. — Il tribunale degli scabini ha condannato ad un mese di carcere Barth, redattore responsabile del *Vorwaerts*, per aver organizzato, malgrado la proibizione del prefetto di polizia, la passeggiata di protesta nel parco di Treptow contro il progetto di riforma elettorale.

VIENNA, 1. — Il marchese Imperiali già ambasciatore d'Italia a Costantinopoli è qui giunto.

DUSSELDORF, 1. — Il pittore prof. Andrea Hachenbach è morto in età di 94 anni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

1° aprile 1910

Il barometro è ridotto allo zero [illegible]	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	[illegible]
La [illegible] a mezzodì	[illegible]5158.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 15 2.
	minimo 5 0.
Pioggia	mm. 0.1.

1° aprile 1910.

In Europa: pressione massima di 777 sulla Scozia, minima di 753 al sud della Sardegna.

In Italia nelle 24 ore: barometro irregolarmente variato sulla Sicilia, risalito altrove, fin presso a 10 mm. sull'Abruzzo; temperatura prevalentemente diminuita al nord e Sardegna, aumentata sul Lazio e sud, irregolarmente variata altrove; venti forti del 1° e 2° quadrante in val Padana; pioggie quasi generali, tranne che in Calabria e Sardegna; neve al nord, Marche, Umbria e Toscana; temporali in Toscana.

Barometro: 765 lungo le Alpi, minimo a 757 sulla Sardegna.

Probabilità venti moderati o forti intorno a Levante sul versante Adriatico centrale e meridionale, tra nord e Levante forti o fortissimi sull'alto Adriatico, moderati altrove; cielo generalmente nuvoloso o coperto con pioggie sparse; Adriatico agitato o molto agitato; Tirreno e Jonio mossi od alquanto agitati.

N. B. — È stato telegrafato ai semafori dell'alto Adriatico di mantenere il segnale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° aprile 1910

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	10 8	4 8
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	8 9	4 9
Spezia	3/4 coperto	legg. mosso	17 2	4 2
Cuneo	nevoso	—	4 1	— 1 2
Torino	nevoso	—	0 2	0 0
Alessandria	3/4 coperto	—	4 1	1 3
Novara	nevoso	—	15 0	— 1 0
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	coperto	—	8 0	0 6
Milano	coperto	—	5 8	1 5
Como	piovoso	—	8 0	1 6
Sondrio	coperto	—	8 4	2 1
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	coperto	—	14 8	3 3
Cremona	[illegible]	—	6 4	3 2
Mantova	coperto	—	7 2	0 8
Verona	3/4 coperto	—	10 3	1 9
Belluno	coperto	—	1 6	— 0 5
Udine	3/4 coperto	—	6 8	4 3
Treviso	coperto	—	6 6	0 5
Venezia	coperto	legg mosso	6 3	4 8
Padova	coperto	—	5 8	2 4
Rovigo	3/4 coperto	—	7 0	0 1
Piacenza	coperto	—	7 0	0 3
Parma	nebbioso	—	4 0	0 7
Reggio Emilia	piovoso	—	4 6	0 6
Modena	coperto	—	6 7	0 8
Ferrara	coperto	—	5 5	1 0
Bologna	[illegible]	—	5 9	2 0
Ravenna	piovoso	—	6 5	1 8
Forlì	coperto	—	7 2	4 2
Pesaro	piovoso	tempestoso	13 2	5 0
Ancona	coperto	agitato	11 0	4 6
Urbino	nebbioso		4 3	0 0
Macerata	coperto	—	9 5	3 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3/4 copert	—	7 3	3 8
Camerino	coperto	—	9 0	2 0
Lucca	coperto	—	12 7	3 8
Pisa	coperto	—	12 2	2 7
Livorno	coperto	agitato	11 5	4 5
Firenze	coperto		10 0	6 2
Arezzo	coperto	—	9 0	3 0
Siena	coperto	—	9 0	3 0
Grosseto	coperto	—	13 8	5 5
Roma	coperto	—	14 6	5 9
Teramo	coperto	—	14 0	5 0
Chieti	coperto	—	11 0	4 0
Aquila	coperto	—	7 7	1 4
Agnone	sereno	—	7 5	4 2
Foggia	coperto	—	14 0	5 0
Bari	3/4 coperto	calmo	17 4	9 0
Lecce	coperto	—	17 0	10 5
Caserta	coperto	—	15 0	8 3
Napoli	coperto	mosso	13 4	9 4
Benevento	nebbioso	—	13 4	6 2
Avellino	1/2 coperto	—	12 2	8 3
Caggiano	coperto	—	7 6	5 0
Potenza	coperto	—	9 0	[illegible]
Cosenza	1/2 [illegible]	—	15 0	8 8
Tiriolo	nebbioso	—	9 6	1 2
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	coperto	calmo	17 4	12 2
Palermo	piovoso	—	15 6	7 4
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	15 0	8 2
Caltanissetta	coperto	—	11 0	6 3
Messina	3/4 coperto	mosso	14 0	11 6
Catania	coperto	legg. mosso	16 1	10 4
Siracusa	coperto	mosso	15 5	8 6
Cagliari	piovoso	calmo	17 1	6 0
Sassari	piovoso	—	10 6	4 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*